

# Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

## Modifica del 9 dicembre 2005

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 maggio 2003<sup>1</sup> sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

### *Art. 6*            Notifica

<sup>1</sup> La procedura di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile.

<sup>2</sup> Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori:

- a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia;
- b. ristorazione;
- c. lavori di pulizia in aziende e economie domestiche;
- d. servizio di sorveglianza e di sicurezza;
- e. commercio ambulante a norma dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001<sup>2</sup> sul commercio ambulante.

<sup>3</sup> In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della legge, ma al più presto il giorno della notifica.

<sup>4</sup> La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale. Essa comprende quanto segue:

- a. cognome, nome, nazionalità, sesso e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera nonché il numero di registrazione presso le assicurazioni sociali dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro;
- b. data d'inizio dei lavori e presumibile durata;
- c. genere dei lavori da eseguire, attività svolta in Svizzera e funzione del lavoratore;

<sup>1</sup> RS 823.201

<sup>2</sup> RS 943.1

- d. luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati;
- e. cognome, nome e indirizzo in Svizzera o all'estero della persona di contatto del datore di lavoro.

<sup>5</sup> Per i lavoratori distaccati non cittadini dell'Unione europea o dell'AEELS la dichiarazione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza.

<sup>6</sup> Su richiesta del datore di lavoro l'autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento.

<sup>7</sup> È applicabile l'articolo 19 dell'ordinanza del 23 novembre 1994<sup>3</sup> sul Registro centrale degli stranieri.

#### *Titolo del capitolo 2 da mettere prima dell'articolo 8a*

##### *Art. 8a* Contributi alle spese di controllo e alle spese d'esecuzione

I datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenuti a versare i contributi alle spese di controllo e d'esecuzione imposti ai datori di lavoro e ai lavoratori dal contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale. Essi sono debitori nei confronti degli organi paritetici istituiti dal CCL dell'importo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

##### *Art. 9 rubrica e cpv. 1*

###### Indennità degli interlocutori sociali

<sup>1</sup> Gli interlocutori sociali che sono parte contraente di un CCL di obbligatorietà generale hanno diritto a un'indennità per le spese causate dall'applicazione della legge in aggiunta all'esecuzione abituale del CCL.

#### *Titolo prima dell'articolo 16a*

### **Sezione 4: Ispettori**

##### *Art. 16a* Entità dell'attività d'ispezione

L'entità dell'attività d'ispezione secondo l'articolo 7a della legge è determinata in base ai seguenti elementi:

- a. numero di posti di lavoro sul mercato cantonale del lavoro;
- b. quota di manodopera straniera presente sul mercato cantonale del lavoro;
- c. settori rappresentati sul mercato cantonale del lavoro ed eventuale assoggettamento di tali settori a un CCL di obbligatorietà generale;
- d. distribuzione geografica delle imprese;
- e. relazioni transfrontaliere;

<sup>3</sup> RS 142.215

- f. collaborazione esistente tra il Cantone e gli interlocutori sociali ai fini di un'esecuzione comune della legge e dell'osservazione della situazione sul mercato del lavoro secondo l'articolo 360*b* capoverso 3 CO<sup>4</sup>;
- g. collaborazione esistente in seno al Cantone tra varie autorità.

*Art. 16b* Convenzione sulle prestazioni

<sup>1</sup> La convenzione sulle prestazioni è conclusa tra il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e i singoli Cantoni in virtù dell'articolo 7*a* capoverso 3 della legge.

<sup>2</sup> La convenzione sulle prestazioni precisa in particolare:

- a. l'entità dell'attività d'ispezione;
- b. il finanziamento da parte della Confederazione;
- c. l'attuazione degli obiettivi d'esecuzione della legge;
- d. le condizioni quadro applicabili agli organi d'esecuzione;
- e. l'obbligo di presentare un rapporto;
- f. la durata della convenzione e la denuncia.

<sup>3</sup> La convenzione sulle prestazioni può inoltre stabilire indicatori a cui riferirsi per valutare le prestazioni e i risultati.

*Art. 16c* Compiti ispettivi

L'attività d'ispezione comprende i seguenti compiti:

- a. verifica delle notifiche ricevute;
- b. trasmissione delle notifiche;
- c. richiesta, analisi e trattamento dei documenti necessari all'attività di controllo;
- d. controllo delle condizioni lavorative sul posto di lavoro dei lavoratori o nei locali amministrativi del datore di lavoro;
- e. controllo dei libri paga;
- f. esame dei casi dubbi, segnatamente mediante:
  - 1. raccolta di documenti supplementari,
  - 2. contatti con i datori di lavoro, gli istituti svizzeri o esteri delle assicurazioni sociali e altre autorità;
- g. valutazione dei risultati dei controlli;
- h. preparazione di decisioni all'attenzione delle autorità competenti.

*Art. 16d* Finanziamento dell'attività d'ispezione

<sup>1</sup> La Confederazione assume il 50 per cento dei costi salariali occasionati dall'attività d'ispezione prevista dalla convenzione sulle prestazioni e sostenute dal Cantone per adempiere il compito di cui all'articolo 16c, compreso il contributo del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. Le spese per attrezzature e infrastruttura non sono invece prese in considerazione.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica anche nel caso in cui sia stata stabilita una collaborazione tra le autorità cantonali e gli interlocutori sociali.

*Art. 17a* Elenco dei datori di lavoro sanzionati

<sup>1</sup> Il Segretariato di Stato dell'economia rende accessibile, mediante procedura di richiamo, un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una delle seguenti sanzioni:

- a. multe;
- b. divieto temporaneo di offrire i propri servizi in Svizzera.

<sup>2</sup> Le sanzioni sono cancellate dall'elenco cinque anni dopo essere state pronunciate.

## II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

## III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006<sup>5</sup>.

9 dicembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>5</sup> Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 21 marzo 2006.

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>6</sup> sul collocamento e il personale a prestito**

*Art. 48b* Contributi alle spese di perfezionamento e d'esecuzione  
(art. 20 cpv. 1 secondo periodo LC)

<sup>1</sup> Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generale prevede l'obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento e d'esecuzione, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo.

<sup>2</sup> I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro.

<sup>3</sup> Il lavoratore fornito a prestito ha accesso, alla pari dei lavoratori del settore:

- a. ai corsi di perfezionamento finanziati mediante i contributi alle spese di perfezionamento;
- b. alle altre prestazioni finanziate mediante i contributi alle spese d'esecuzione.

*Art. 48c* Pensionamento flessibile  
(art. 20 cpv. 3 LC)

<sup>1</sup> Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generale prevede l'obbligo di versare contributi per il pensionamento flessibile, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo.

<sup>2</sup> Sono esentati dall'obbligo contributivo i lavoratori:

- a. di età inferiore a 28 anni;
- b. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro; e
- c. il cui impiego è limitato a tre mesi.

<sup>3</sup> I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo.

<sup>6</sup> RS 823.111

*Art. 48d* Spese di controllo e pene convenzionali; controlli  
(art. 20 cpv. 2 LC)

<sup>1</sup> Le pene convenzionali inflitte e le spese di controllo addossate ai prestatori sono versate e impiegate secondo quanto stabilito dal contratto collettivo.

<sup>2</sup> Durante i controlli, gli organi paritetici riservano al prestatore lo stesso trattamento applicato agli altri datori di lavoro del settore. I controlli sono annunciati al prestatore entro un termine adeguato.

<sup>3</sup> L'organo paritetico preposto ai controlli o i servizi di controllo da esso designati sono soggetti all'obbligo del segreto secondo l'articolo 34 LC. Se accertano infrazioni che non siano di lieve entità, devono darne comunicazione all'ufficio cantonale del lavoro.

<sup>4</sup> Il prestatore può chiedere in qualsiasi momento all'autorità cantonale responsabile della dichiarazione di obbligatorietà generale che il controllo sia effettuato da un organo di controllo indipendente dalle parti contraenti. L'articolo 6 della legge federale del 28 settembre 1956<sup>7</sup> concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è applicabile per analogia.

*Art. 48e* Obbligo di rendere conto e di presentare un rapporto  
(art. 20 LC)

<sup>1</sup> Gli organi paritetici sono tenuti a informare in qualsiasi momento l'autorità di vigilanza, ossia il Seco, riguardo alla situazione in materia di perfezionamento dei lavoratori forniti a prestito, all'applicazione di un piano di pensionamento anticipato a tali lavoratori nonché alle pene convenzionali inflitte e alle spese di controllo addossate ai prestatori responsabili. Ogni anno presentano un rapporto al Seco.

<sup>2</sup> Le associazioni del settore interinale interessate da tali disciplinamenti sono autorizzate a consultare detti rapporti.

## **2. Ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949<sup>8</sup> della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri**

*Art. 2 cpv. 6 e 8*

<sup>6</sup> Gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un'attività lucrativa che comporta la notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni per anno civile. Gli stranieri attivi nei settori dell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del servizio di sorveglianza e di sicurezza nonché del commercio ambulante secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001<sup>9</sup> sul commercio ambulante sono

<sup>7</sup> RS 221.215.311

<sup>8</sup> RS 142.201

<sup>9</sup> RS 943.1

tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l'attività lucrativa. La notificazione è effettuata in ogni caso al più tardi otto giorni prima dell'inizio del lavoro. Dietro richiesta dello straniero, l'autorità è tenuta a confermare l'avvenuta notificazione. Per quanto riguarda il contenuto dell'obbligo di notifica, l'articolo 6 dell'ordinanza del 21 maggio 2003<sup>10</sup> sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia.

<sup>8</sup> I viaggiatori grossisti di cui all'articolo 30 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 settembre 2002<sup>11</sup> sul commercio ambulante di ditte stabilite all'estero, alloggiati esclusivamente in alberghi o pensioni e che non sono giunti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi, sono soggetti al termine di notificazione di tre mesi, purché tra la Svizzera e il loro paese di attinenza sia stato concluso un trattato di commercio.

<sup>10</sup> RS 823.201; RU 2006 965

<sup>11</sup> RS 943.11

